

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSOCIATI A.P.E. TOSCANA

Approvato dal Consiglio in data 12 dicembre 2011

Il presente Codice Deontologico detta le regole di comportamento alle quali ogni iscritto e chiunque a qualsiasi titolo associato alla APET deve inderogabilmente attenersi e si ispira, si estrinseca e deve essere interpretato alla luce dei "principi" :

ALTERUM NON LAEDERE - Non arrecare danno ad altri

SUUM CUIQUE TRIBUERE - Attribuire a ciascuno il suo



PREMESSO CHE L'ASSOCIATO APET

1. Deve essere iscritto nel rispettivo Albo professionale;
2. Nella rispettiva e specifica attività professionale e anche nelle azioni extraprofessionali deve sempre ispirarsi a principi etici quali la lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza;
3. Deve avere particolare cura al rispetto delle leggi in generale e delle norme che disciplinano la propria professione in particolare;
4. Deve evitare qualsiasi comportamento equivoco avendo come obiettivo esclusivamente la migliore tutela di coloro che, direttamente o indirettamente, si affidano alla sua professionalità;
5. Deve rispettare il segreto professionale previsto dalle norme e deve aver cura di chiederne il rispetto ai collaboratori, dipendenti e tutte le persone che a qualsiasi titolo cooperino nello svolgimento dell'attività professionale. Gli è fatto obbligo di vigilare affinché tale comportamento sia realizzato;
6. Ha il dovere di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri, conferenze e iniziative seguendo preferibilmente quelle proposte dall'Associazione, al fine di poter offrire una prestazione sempre aggiornata e qualificata così come doveroso per un professionista;
7. Deve sempre e comunque nei rapporti professionali ed extraprofessionali tenere un comportamento ineccepibile che sia consono a salvaguardare sia l'immagine della professione esercitata dall'associato che quella dell'Associazione;

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in quattro sezioni intitolate:

- ❖ Rapporti con la Giustizia;
- ❖ Rapporti con la clientela;
- ❖ Rapporti con i colleghi;
- ❖ Rapporti con l'APET.

SEZIONE PRIMA RAPPORTI CON LA GIUSTIZIA

ART. 1 - L'associato APET deve conoscere le norme che regolano l'attività di perito, di CTU e di CTP, le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.

ART. 2 - L'associato A.P.E. TOSCANA, nello svolgimento della propria opera professionale, dovrà sempre ispirarsi ai principi etici citati in premessa e considerare ogni proprio comportamento alla luce dell'ulteriore principio etico della funzione sociale della professione esercitata.

ART. 3 - L'associato A.P.E. TOSCANA nell'ambito di quanto previsto dalle norme, dovrà sempre spendere il proprio nome ed adempiere al dovere di verità, nonché agire in perfetta scienza e coscienza.

SEZIONE SECONDA RAPPORTI CON LA CLIENTELA (CTP)

ART. 4 - In caso di CTP l'incarico dovrà essere sempre a tempo determinato, di norma per iscritto, e con criteri del compenso fissati al momento dell'incarico.

ART.5 - L'associato A.P.E. TOSCANA potrà accettare l'incarico esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà rinunciare all'incarico, od avvalersi di ausiliari esperti.

ART. 6- L'associato A.P.E. TOSCANA è tenuto a valutare con la massima attenzione l'incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti la pratica e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza, secondo le regole della diligenza professionale.

ART. 7- L'associato A.P.E. TOSCANA che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all'atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.

ART.8- L'associato A.P.E. TOSCANA che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell'avente diritto.

ART. 9- L'associato A.P.E. TOSCANA nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l'informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione. Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.

ART. 10- L'associato A.P.E. TOSCANA deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della "privacy", rendendo al cliente adeguata informativa.

SEZIONE TERZA RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 11- L'associato A.P.E. TOSCANA deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi comportamenti ispirati a lealtà e correttezza; dovrà evitare con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a danno dei colleghi.

ART. 12- L'associato A.P.E. TOSCANA mai esprimerà apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

ART. 13- L'associato A.P.E. TOSCANA, fatta salva ogni diversa pattuizione, in caso svolga il proprio incarico congiuntamente ad altro professionista del settore dovrà lealmente curare che il compenso spettante sia suddiviso equamente in proporzione all'opera prestata da ciascuno.

ART. 14- L'associato A.P.E. TOSCANA che accetti di collaborare con altro collega dovrà sempre tenere un comportamento corretto e leale; sarà tenuto a rispondere con sollecitudine

alle richieste del collega e a porre a sua disposizione condividendoli tempestivamente atti, documenti, informazioni utili al miglior espletamento dell' opera professionale.

ART. 15- L'associato A.P.E. TOSCANA che incarichi altro collega per lo svolgimento di attività inerenti un incarico professionale dovrà provvedere a retribuirlo ove non vi adempia il cliente, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato per ottenere l'adempimento, anche postergando il proprio credito.

ART. 16- L'associato A.P.E. TOSCANA che a ragione e causa dell'esercizio della professione intenda promuovere un giudizio o proporre una azione disciplinare nei confronti di un altro collega associato APET dovrà dargliene preventiva comunicazione scritta a meno che ciò, obiettivamente, non pregiudichi l'azione da proporre.

ART. 17- L'associato A.P.E. TOSCANA non potrà registrare una conversazione telefonica intercorsa con un collega a ragione e causa dell'attività professionale. Le registrazioni degli interventi effettuati nel corso di riunioni sono consentite esclusivamente se vi è il consenso espresso o tacito di tutti i presenti.

Oltre quanto sopra detto costituisce anche illecito disciplinare il rendere pubbliche le corrispondenze tra colleghi qualificate riservate e/ o personali.

SEZIONE QUARTA RAPPORTI CON L' A.P.E. TOSCANA

ART. 18- L'associato A.P.E. TOSCANA dovrà improntare i propri rapporti con l'associazione a qualsiasi livello (centrale o periferico) secondo i principi richiamati in premessa di lealtà, fedeltà, diligenza, correttezza e collaborazione.

Costituisce illecito disciplinare oltre la violazione dei principi enunciati, anche il porre in essere pratiche capziose ed elusive tendenti a vanificare o aggirare le previsioni statutarie e il non adeguarsi alle direttive legittime degli organi dell'associazione. L'associato ha il dovere di provvedere con regolarità e precisione all'adempimento degli oneri economici nei confronti dell'associazione.

ART. 19- L'associato A.P.E. TOSCANA ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità ostative sia all' esercizio della attività professionale sia alla adesione all'Associazione. Nel dubbio dovrà richiedere il parere ai competenti organi della pubblica amministrazione e dell'Associazione.

ART. 20- Costituisce grave illecito disciplinare attestare dolosamente nelle dichiarazioni richieste dallo Statuto e regolamento di ammissione A.P.E. TOSCANA e in qualsiasi altra dichiarazione richiesta dall'associazione circostanze e fatti non veritieri.

ART. 21- L'associato A.P.E. TOSCANA sottoposto a procedimento disciplinare dovrà attenersi a principi di lealtà e correttezza. La mancata risposta dell' associato agli addebiti comunicatigli così come la mancata attività difensiva non potranno costituire autonomo illecito disciplinare, pur potendo l'organo giudicante, valutare il comportamento in suo prudente apprezzamento per la formazione del proprio convincimento e la formulazione della decisione. Costituisce autonomo illecito disciplinare la mancata risposta alla richiesta di notizie e chiarimenti avanzate dall' organo giudicante.

ART. 22- L'associato A.P.E. TOSCANA ponendo a base di ogni proprio comportamento l'equilibrio, avrà cura di non esasperare insorgenti controversie con altri associati cercando un componimento bonario anche attraverso la mediazione degli organi federativi territoriali. L'associato A.P.E. TOSCANA dovrà evitare di fare indiscriminato e continuo ricorso agli organi disciplinari. Costituisce illecito disciplinare creare con il proprio comportamento situazioni di non sereno svolgimento della vita associativa.

ASSOCIAZIONE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA TOSCANA
ISTITUTO PER LA TUTELA E LA QUALITA'
DELLA CONSULENZA DI TIPO GIUDIZIARIO

ART.23- L'associato A.P.E. TOSCANA che, quale candidato o sostenitore di candidati, partecipi ad elezioni di organi statutari deve in ogni caso comportarsi con correttezza evitando iniziative non consone alla dignità degli organi da eleggere evitando altresì forme di propaganda sproporzionate ed eccessive.

Durante le operazioni di voto e nella sede delle stesse è vietata ogni forma di propaganda elettorale. Nella sede elettorale è ammessa esclusivamente la eventuale distribuzione e/o affissione delle liste dei candidati e di manifesti indicanti le modalità della votazione.

ART. 24- L'associato A.P.E. TOSCANA è soggetto alle presenti norme deontologiche nonché, se operante all' estero, alle norme deontologiche che eventualmente disciplinano la professione nel paese in cui opera, a condizione che le stesse non contrastino con i principi fissati nel presente Codice Deontologico e nella Costituzione italiana.

•••••

Codice deontologico approvato dall'assemblea il 12.12.2011